

Bruxelles, 21 maggio 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0122 (NLE)

8986/25
ADD 1

LIMITE

INDEF 22
POLMIL 120
COPS 213
FIN 520
ECOFIN 545
UEM 151
FISC 115
COMPET 372
MAP 13
IND 143
ECB

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa - Adozione - Dichiarazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni di Belgio, Cechia, Cipro, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Romania, Svezia e Ungheria relative allo strumento SAFE, che saranno iscritte nel processo verbale del Coreper e del Consiglio.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio si rammarica del fatto che il testo del regolamento SAFE nella sua forma attuale non proibisca più esplicitamente gli appalti comuni di prodotti per la difesa vietati dagli strumenti e dai trattati in materia di non proliferazione e disarmo, quali la Convenzione di Ottawa o i principi guida della CCW sui sistemi di armi letali autonomi.

Dichiarazione di Cipro

Cipro sostiene l'adozione del regolamento che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE).

L'obiettivo primario di SAFE è quello di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025, in cui si sottolinea che l'Europa deve diventare più sovrana, maggiormente responsabile della propria difesa e meglio attrezzata per agire e affrontare autonomamente le sfide e le minacce immediate e future, riducendo nel contempo le sue dipendenze strategiche.

Cipro sostiene il regolamento con l'intesa che l'articolo 212 TFUE sarà utilizzato come base giuridica per gli accordi bilaterali o multilaterali che saranno conclusi con paesi terzi, a norma dell'articolo 17 del regolamento, al fine di estendere le condizioni di ammissibilità ai paesi terzi. A tale riguardo, accoglie con favore la dichiarazione orale della Commissione iscritta nel processo verbale del Coreper.

Cipro si attende una corretta attuazione del regolamento per quanto riguarda i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 16. Nessun appalto che coinvolga paesi terzi o soggetti di paesi terzi che violano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, può essere ammissibile nell'ambito dello strumento SAFE, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento.

Lo strumento SAFE è inteso ad affrontare una situazione di crisi specifica e urgente. Pertanto, né l'ampia portata della cooperazione con i paesi terzi o della partecipazione di questi ultimi, che devono necessariamente condividere gli stessi principi, né la base giuridica utilizzata possono essere considerate un precedente per i futuri atti giuridici relativi al sostegno agli investimenti nell'industria europea della difesa.

Cipro chiede che la presente dichiarazione sia allegata al processo verbale del Coreper e del Consiglio.

Dichiarazione della Cechia

La Cechia riconosce l'urgenza di adottare il regolamento SAFE e la sua importanza per il rapido rafforzamento delle capacità di difesa europee e riconosce pertanto la base giuridica del regolamento. Tuttavia, non riconosce la base giuridica dell'articolo 20 relativo alle questioni fiscali. La Cechia continua a insistere sul fatto che si sarebbe dovuto ricorrere all'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'applicazione dell'unanimità. Per la Cechia è quindi importante che nessuno Stato membro si sia opposto al fascicolo adottato.

Dichiarazione dell'Estonia

Per quanto riguarda l'articolo 20 e le future questioni fiscali, l'Estonia continua a insistere sulla corretta base giuridica (articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e sul requisito dell'unanimità da essa prescritto.

Dichiarazione della Grecia

Pur accogliendo con favore l'accordo odierno sul regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), la Grecia auspica che SAFE contribuisca ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa all'interno dell'Unione e a rafforzare le capacità e l'autonomia strategica dell'UE, riducendo nel contempo le sue dipendenze.

In tale contesto, la Grecia ritiene che la cooperazione con i paesi terzi che condividono gli stessi principi, che si allineano alla nostra politica estera, di sicurezza e di difesa comune, possa essere reciprocamente vantaggiosa.

D'altro canto, dovremmo essere estremamente cauti per quanto riguarda la partecipazione di paesi terzi e delle loro industrie/entità giuridiche (contraenti e subappaltatori) quando tali paesi non si allineano agli obiettivi della PESC, non condividono i valori e i principi fondamentali dell'Unione e/o violano gli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'UE e di tutti i suoi Stati membri.

La Grecia è convinta che la Commissione e i nostri partner rispetteranno questi principi fondamentali in tutte le fasi dell'attuazione di SAFE.

La Grecia ritiene che l'articolo 212 TFUE sia la base giuridica appropriata per la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali a norma dell'articolo 17 del regolamento.

A tale riguardo, accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione di utilizzare l'articolo summenzionato quale base giuridica di tali accordi, come indicato nel suo intervento orale iscritto nel processo verbale della riunione del Coreper del 18 maggio 2025.

Riconoscendo le circostanze eccezionali in cui lo strumento SAFE è stato approvato, nonché la sua natura temporanea, la Grecia ritiene che le disposizioni che si riferiscono in particolare alla base giuridica scelta per il presente regolamento e alle norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa, comprese le questioni relative alla trasparenza e alla tracciabilità, non incidano su altri programmi dell'Unione in materia di difesa esistenti e futuri e/o non costituiscano un precedente per tali programmi.

Dichiarazione dell'Ungheria

Pur sostenendo l'obiettivo di potenziare le capacità di difesa degli Stati membri dell'UE, l'Ungheria si astiene dall'adozione del regolamento. Sulla base della dichiarazione politica del nostro Parlamento, adottata il 18 marzo 2025, non possiamo sostenere l'istituzione di strumenti finanziari dell'UE finanziati mediante l'emissione di debito congiunto.

La delegazione ungherese esprime inoltre una riserva sulla scelta della base giuridica per la modifica della direttiva 2006/112/CE mediante il regolamento in oggetto, in quanto l'articolo 122 TFUE non può costituire l'unica base giuridica per la modifica di disposizioni di natura fiscale che, in quanto tali, dovrebbero essere discusse e adottate all'unanimità.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo continua a nutrire preoccupazioni in merito alla base giuridica per la proposta di esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 20.

A tale riguardo, e per quanto concerne le questioni fiscali future, pur sostenendo l'obiettivo generale del regolamento SAFE, il Lussemburgo continua a insistere affinché le disposizioni in materia fiscale siano fondate sulla base giuridica appropriata ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (vale a dire gli articoli 113 e 115 TFUE) e, di conseguenza, siano adottate all'unanimità.

Pertanto, il voto del Lussemburgo a favore della proposta non dovrebbe essere considerato un'accettazione legale della base giuridica scelta né dovrebbe costituire un precedente per proposte future.

Dichiarazione di Malta

Pur riconoscendo la serie eccezionale di circostanze che hanno portato al ricorso alla procedura di cui all'articolo 122 TFUE, Malta ritiene che tale base giuridica sia strettamente limitata al presente caso di urgenza eccezionale e che l'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 20 non costituisca un precedente per situazioni future. Malta mantiene il suo pieno impegno a favore dei processi decisionali applicabili in materia fiscale previsti dai trattati.

Dichiarazione della Romania

La Romania sostiene pienamente la rapida adozione del regolamento che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) quale base per il rafforzamento dell'industria europea della difesa.

In relazione all'articolo 20 e alle future questioni fiscali, resta inteso per la Romania che le attuali disposizioni non pregiudicheranno ulteriori decisioni in materia fiscale, che continueranno a essere adottate conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia nutre preoccupazioni in merito alla base giuridica della proposta di esenzione dall'IVA e, in relazione alle future questioni fiscali, continuerà a insistere affinché le disposizioni in materia di imposizione indiretta siano basate sull'articolo 113 TFUE e di conseguenza adottate all'unanimità.